



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
27^ Seduta  
Martedì 25 ottobre 2016

Deliberazione n. 141 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale  
21 agosto 2007, n. 18 – Norme in materia di usi civici.

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano  
Segretario: Maurizio Priolo

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel sul complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 19, - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to: Priolo

Reggio Calabria, 2 novembre 2016



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Maurizio Priolo)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 141 del 25 ottobre 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

21 AGOSTO 2007, N. 18

(NORME IN MATERIA DI USI CIVICI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2016.

Reggio Calabria, 2 novembre 2016

IL PRESIDENTE  
(Nicola Irto)




## RELAZIONE

L'esame abbinato delle proposte di legge n. 109/10<sup>a</sup> e n. 129/10<sup>a</sup> costituisce un testo unitario rispetto ai due singoli disegni di legge, finalizzati entrambi a modificare il comma 1 dell'art. 27 legge regionale n. 18/2007 (Norme in materia di usi civici) disciplinante l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche. La modifica in questione consiste nel prorogare, di due ulteriori anni, il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza per accedere alla procedura semplificata ex art. 27 legge regionale n. 18/2007. La disciplina in materia, infatti, prevede che, in via transitoria, coloro i quali hanno diritto alla liquidazione, legittimazione o affrancazione degli usi civici insistenti su aree urbane con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale agricola o industriale (ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani), possono accedere alla procedura semplificata disciplinata dall'art. 27, presentando domanda al Comune, allo stato, entro il 31 dicembre 2015. Il termine de quo è stato, nel tempo, oggetto di numerose modifiche intervenute ad opera delle leggi regionali n. 33/2008, n. 10/2009, n. 49/2009, n. 17/2010, n. 34/2010, n. 17/2011, n. 47/2011, n. 69/2012, n. 56/2013 e n. 7/2015 che lo hanno postergato, di anno in anno. La proposta in esame consta di tre articoli: L'articolo 1 prevede la proroga del termine al 31/12/2017; L'articolo 2 dispone la clausola di invarianza finanziaria; L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore il giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge de quo.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale, non sono previsti oneri né occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria in quanto trattasi di mero rinvio di termini necessari a produrre da parte dei cittadini eventuali istanze semplificate ai Comuni che non producono nessun onere a carico del bilancio della Regione.

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 2 novembre 2016



IL DIRIGENTE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 1

(Modifiche al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 18/2007)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) le parole "entro 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).